DECISIONE (UE) 2020/2233 DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2020

concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (¹) («accordo interno relativo all'11º FES»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) I fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo (FES) («fondi derivanti dai rientri») non possono essere impegnati oltre il 31 dicembre 2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti deliberando all'unanimità su proposta della Commissione.
- (2) È evidente che, sebbene lo strumento per gli investimenti ACP abbia contribuito agli obiettivi di riduzione della povertà, integrazione nell'economia mondiale e sviluppo sostenibile dei paesi ACP, come previsto dall'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (*) («accordo di partenariato ACP-UE»), non ha tuttavia massimizzato il suo contributo al conseguimento di tali obiettivi. L'uso continuato dei rientri dello strumento per gli investimenti ACP nell'ambito di un nuovo quadro e di una nuova governance potrebbe portare a migliori risultati in termini di sviluppo.
- (3) Il 14 giugno 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale («proposta NDICI»), che prevede la creazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus («EFSD+») e di una garanzia per le azioni esterne, nel quale gli Stati membri potrebbero versare contributi da destinare all'avvio di azioni in regioni, paesi, settori o finestre di investimento esistenti specifici.
- (4) Il 4 dicembre 2020 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 2/2020 (³) che modifica la decisione n. 3/2019 (4) relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di prorogare ulteriormente le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 o fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo ACP-UE («nuovo accordo») o all'applicazione a titolo provvisorio tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore. È opportuno prorogare fino al 30 giugno 2021 il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno relativo all'11° FES, durante il quale possono essere impegnati i fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo, al fine di consentire nuovi impegni di rientri nell'ambito dello strumento per gli investimenti ACP e garantire un sostegno continuo ai paesi ACP fino alla piena operatività di uno strumento per il finanziamento del vicinato, della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale («strumento per il finanziamento esterno»), che dovrà essere adottato sulla base della proposta NDICI.

- 485

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

^(*) Decisione n. 2/2020 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 420 del 14.12.2020, pag. 32).

⁽⁴⁾ Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).